



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-03-2018 (punto N 17)

Delibera N 275 del 20-03-2018

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI

Estensore Renata Laura CASELLI

Oggetto

DGRT 19/2018 - Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

Presenti

ENRICO ROSSI
FEDERICA FRATONI

VITTORIO BUGLI
CRISTINA GRIECO

VINCENZO CECCARELLI
MONICA BARNI

Assenti

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, il quale:

- all’art. 177 ai commi 1 e 2 prevede che: “1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.”;

- all’art. 179 dispone che, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- all’art. 182 comma 3 dispone che “è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

- all’art. 182 bis dispone che occorre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTA la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”.

PRESO ATTO delle criticità che recentemente hanno interessato il sistema impiantistico di gestione dei rifiuti urbani e speciali della nostra regione, determinando, in alcuni casi, la cessazione dei conferimenti in alcuni importanti impianti regionali ponendo a dura prova l’equilibrio storicamente dimostrato dal sistema;

CONSIDERATO che la revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 26 della lr 61/2014, il cui avvio è previsto entro il prossimo mese di giugno, dovrà dare risposta alle criticità di cui alla precedente alinea nel quadro generale delle nuove strategie da sviluppare;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 19 del 15-01-2018 avente ad oggetto “Indirizzi per il conferimento dei rifiuti in impianti di discarica presenti sul territorio regionale”;

CONSIDERATO che l’atto di cui alla precedente alinea invita i gestori degli impianti di discarica presenti sul territorio regionale ad adottare prioritariamente, quale presupposto per evitare il formarsi di situazioni di criticità nel sistema di smaltimento dei rifiuti, le seguenti modalità operative:

a) negli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti urbani, rifiuti derivanti dal loro trattamento e rifiuti speciali, deve essere garantita priorità al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento (frazione organica stabilizzata, scarti e sovralli ecc) di provenienza regionale e, subordinatamente, al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli provenienti da fuori regione;

b) negli altri impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti speciali, si raccomanda di dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale, rispetto a quelli provenienti da fuori regione;

PRESO atto che con la medesima deliberazione:

a) si rivolge l'indirizzo ad AATO Toscana Centro, AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud di adoperarsi, per quanto di competenza, alla programmazione dei flussi di rifiuti conformemente agli indirizzi di cui sopra, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani derivanti dal loro trattamento in coerenza con la pianificazione di settore

b) si dà mandato agli uffici competenti della Regione Toscana di tenere in considerazione gli indirizzi nell'ambito dei procedimenti amministrativi che insistono sulle discariche della regione Toscana al fine di procedere ad impartire specifiche prescrizioni;

RITENUTO opportuno adottare ulteriori misure, nelle more dell'approvazione della revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, per assicurare l'ottimizzazione nell'utilizzo delle volumetrie di discarica disponibili;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art 177 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e in tal senso devono essere considerate le operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;

CONSIDERATO necessario, per le motivazioni sin qui esplicitate e in coerenza con i fabbisogni e gli obiettivi pianificati e programmati, disporre il corretto destino finale dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento assicurando la gestione dei rifiuti secondo criteri di responsabilità, autosufficienza e prossimità ;

PRESO ATTO che per tali motivazioni è necessario assicurare che i suddetti rifiuti trovino collocazione nell'impiantistica regionale autorizzata;

CONSIDERATO opportuno, per le motivazioni di cui sopra, prevedere che le autorizzazioni degli impianti di discarica che ricevono sia rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal loro trattamento che rifiuti speciali siano adeguate inserendo specifiche prescrizioni finalizzate a riservare le volumetrie necessarie a garantire i conferimenti dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento di provenienza regionale sino al 31.12.2021;

RITENUTO necessario dare mandato alle AATO affinché provvedano a effettuare, per le finalità di cui alla precedente alinea, una ricognizione aggiornata dei fabbisogni, per singolo impianto di discarica, tenendo conto della pianificazione e programmazione dei flussi di rifiuti, dell'impiantistica esistente e delle convenzioni interambito sottoscritte ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/19998;

PRESO ATTO che l'articolo 17 comma 1 della l.r. 25/1998 prevede che "Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale";

CONSIDERATO che dal trattamento del rifiuto urbano non differenziato (CER 200301) eseguito negli impianti di trattamento meccanico biologico i flussi di rifiuti in uscita sono sostanzialmente schematizzabili in:

- frazione organica stabilizzata derivante dalla stabilizzazione della frazione organica di sottovaglio;
- frazione secca di sopravaglio;

-scarti e sovvalli;

RICHIAMATO il parere del MATTM di cui alla nota prot. 7182/RIN del 18/06/2015 avente ad oggetto “Corretta applicazione dell’art 182 bis d.lgs. 152/2006 – smaltimento rifiuti derivanti da trattamento rifiuti urbani”;

PRESO ATTO che il parere del MATTM sopra richiamato, alla luce del combinato disposto dell’articolo 182, comma 3 e articolo 182 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006, conclude che:

a) “se il trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi indifferenziati non cambia la natura e la composizione del rifiuto, al rifiuto che risulta dal trattamento si applica il divieto di smaltimento fuori regione;”

b) “se a seguito del trattamento del rifiuto urbano non pericoloso si ottiene un nuovo rifiuto, diverso per natura e composizione da quello trattato, lo stesso è classificabile speciale e può essere sottoposto a relativo regime giuridico. A tale fine si ritiene debba essere accertato anche se il trattamento “abbia sostanzialmente alterato le proprietà” del rifiuto prodotto, ai fini dello smaltimento fuori regione;

RITENUTO che le attività di pretrattamento sui rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01 dalle quali si originano frazione secca di sopravaglio, frazione organica di sottovaglio e scarti e sovvalli (riconducibili a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alla cernita, triturazione, compattazione e alla separazione) non sono in grado di modificare le proprietà essenziali, e quindi la natura, del rifiuto sottoposto a trattamento;

RICHIAMATA la Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013 (di seguito Circolare Orlando) che ha posto termine all’efficacia della Circolare del Ministro Prestigiacomo;

CONSIDERATO che la Circolare Orlando non prevede più la possibilità del conferimento diretto in discarica del rifiuto non trattato;

CONSIDERATO che la Circolare suddetta è intervenuta sulla definizione di “trattamento” del rifiuto, prevedendo che la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 36/2003, obbligo che può essere assolto esclusivamente se ad un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti è associata anche la stabilizzazione della frazione organica;

DATO ATTO; per le motivazioni sopra esposte, che non è consentito il conferimento in discarica della frazione organica di sottovaglio non stabilizzata (CER 191212), prodotta dai processi di selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) effettuati in impianti autorizzati sia per operazioni sia di recupero che di smaltimento;

RITENUTO necessario specificare che, per i rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati, vige il divieto di smaltimento negli impianti di discarica regionali fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006:

- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati sia per operazioni R12 o D13 e codificata con codice CER 19.12.12;

- scarti e sovralli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati sia per operazioni R12 o D13 e codificati con codice CER 191212;

RITENUTO altresì opportuno ricercare un accordo con i gestori volto a confermare negli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti urbani, rifiuti derivanti dal loro trattamento e rifiuti speciali, coerentemente con quanto previsto dalla DGRT 19/2018, priorità al recupero e smaltimento della frazione organica stabilizzata (FOS) prodotta dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) codificata con codice CER 19.05.03 o CER 19.05.01 di provenienza regionale rispetto a quella di provenienza extraregionale in applicazione del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'art 182 bis del dlgs 152/2006;

VISTO l'esito del CD del 22/02/2018

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di dare mandato alle AATO affinché provvedano, entro 15 gg dall'approvazione del presente atto, ad inviare alla Direzione regionale competente una ricognizione aggiornata dei fabbisogni per singolo impianto di discarica che riceve sia rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal loro trattamento che rifiuti speciali, finalizzata ad individuare i quantitativi (tonnellate/anno) e corrispondenti volumetrie (mc/anno) necessarie a garantire i conferimenti dei rifiuti urbani toscani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento sino al 31.12.2021 tenendo conto:

- dell'impiantistica esistente;
- della pianificazione e programmazione dei flussi di rifiuti;
- delle convenzioni interambito sottoscritte ai sensi dell'articolo 25 della lr 25/19998;

2. di dare mandato alla Direzione regionale competente affinché coordini e vigili sulle attività di cui al precedente punto;

3. di dare mandato al Settore regionale competente affinché provveda, sulla base del fabbisogno regionale determinato secondo le modalità previste al precedente punto 1, a emanare disposizioni indirizzate ai gestori degli impianti di discarica oggetto della ricognizione, affinché gli stessi siano vincolati a riservare nei propri impianti i quantitativi indicati dalle AATO necessari a garantire il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale, compresi i rifiuti derivanti dal loro trattamento, sino al 31.12.2021;

4. di vietare lo smaltimento negli impianti di discarica regionali, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell'articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:

- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificata con codice CER 19.12.12;
- scarti e sovralli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificati con codice CER 19.12.12;

5. coerentemente con quanto previsto dalla DGRT 19/2018, di dare mandato all'Assessore all'Ambiente e difesa del suolo di condividere un accordo con i gestori degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti urbani, rifiuti derivanti dal loro trattamento e rifiuti speciali, volto ad assicurare priorità al recupero e smaltimento della frazione organica stabilizzata (FOS) prodotta sul territorio regionale dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) codificata con codice CER 19.05.03 o CER 19.05.01 rispetto a quella di provenienza extraregionale in base al principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'art 182 bis del d.lgs. 152/2006;

6. d'inviare copia della presente deliberazione ai:

- Direttori Generali delle AATO;
- Gestori degli impianti di discarica toscani;
- Direttore Generale di ARPAT;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria di Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Renata Laura Caselli

Il Direttore
Edo Bernini